



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

PROT. N. 954 / 2013 U.M. - PROT. N. 2542 / 2013 INF.

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
N A P O L I

ALLA CAMERA PENALE DI  
N A P O L I

OGGETTO: Ordine di servizio n. 60/2013 del Procuratore aggiunto dott. D'Avino Alfonso.

Trasmetto copia dell'ordine di servizio n. 60/2013 del 24.6.2013 .

Napoli, 25 GIU. 2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Giovanni Colangelo



*Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Napoli*

*Ufficio sportello*

(tel. segreteria 0812233542 – P.G. 0812233543-0812233566 – fax 0812233544)

**Ordine di servizio n° 60/13  
n° 15-5/13 prot. U.S.  
n° 9/13 P.A. D'Avino**

***Il Procuratore Aggiunto***

visti gli atti della pratica n° 15/13 U.S., avente ad oggetto **modifiche migliorative al funzionamento dell'Ufficio sportello 335**, ed in particolare:

- le note trasmesse dal funzionario responsabile dell'Ufficio sportello 335 n° 5/13 datata 26.2.13 (contenente il riepilogo delle circolari sullo sportello e proposte di modifica: pratica 1/13), n° 6/13 datata 26.2.13 (sintesi del contenuto delle circolari sullo sportello: pratica: n° 2/13), n° 7/13 datata 19.3.13 (relazione attività sportello I bimestre 2013: pratica n° 7/13);
  - il verbale di riunione del 25.3.2013 con il Dirigente Amministrativo dott. S. Addeo ed il Direttore Amministrativo dott.ssa M.C. Di Leo;
  - la nota n° 15-1/13 datata 9.4.13 diretta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ed alla Camera Penale di Napoli;
  - il verbale di riunione del 15.5.13 con gli avvocati Arturo Frojo (in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli) ed Alfredo Sorge (segretario della Camera Penale di Napoli);
  - la nota del 10.6.13 redatta dalla Camera penale di Napoli a seguito del verbale del 15.5.13;
- osserva.

L'esigenza di apportare alcune modifiche all'attuale regolamentazione interna dell'Ufficio sportello 335 emerge sia dalla segnalazione degli uffici amministrativi della Procura (Dirigente amministrativo; Direttore amministrativo responsabile dell'ufficio in questione), sia dalla lettura di diverse istanze presentate allo scrivente Procuratore Aggiunto da parte di una pluralità di avvocati che, nell'interesse dei rispettivi assistiti -avendo ottenuto risposte negative alle proprie istanze da parte dell'ufficio sportello, ovvero non essendo riusciti ad ottenere risposte in linea con le proprie legittime aspettative- si sono rivolti al Procuratore Aggiunto con una sorta di *impugnazione* avverso le determinazioni o dell'Ufficio sportello o dei singoli magistrati.

Inoltre, come emerge dalle note del responsabile dell'ufficio sportello 335 e dal verbale di riunione del 25.3.13 -innanzi richiamati- sovente il mancato rilascio delle informazioni determina il crearsi di frizioni tra gli uffici amministrativi della Procura e l'utenza, costretta a defatiganti andirivieni in attesa di specifiche autorizzazioni *ad hoc* da parte del magistrato procedente, senza che sia possibile predeterminare né l'esito delle richieste né i tempi di definizione della pratica.

**In questa sede non si può non sottolineare come il servizio da parte dell'Ufficio sportello 335 sarebbe ancor più rapido ed efficace in caso di auspicabile maggiore ricorso, da parte degli studi legali, al programma Lextel *web avvocati*, che consente l'inoltro *on line* delle richieste ex art. 335 c.p.p. ed il conseguente riscontro, con le medesime modalità, da parte dell'Ufficio.**

Di qui la necessità di regolamentare in via generale la casistica portata alla cognizione del Procuratore Aggiunto, così per un verso evitando la necessità di interventi *ad hoc* da parte di quest'ultimo e, per altro verso, stabilendo criteri certi a beneficio sia dell'ufficio interessato che dell'utenza.

Ci si riferisce ad alcune tipologie di istanze riconducibili, per un verso, a fascicoli iscritti a modello 21 (a carico di soggetti *identificati* ovvero *identificabili*) ed a modello 44 (a carico di soggetti *ignoti*<sup>1</sup>), e, per altro verso, a fascicoli iscritti a modello 46 (registro degli esposti anonimi).

In questa sede saranno affrontati gli aspetti relativi ai modelli 21 e 44, mentre le questioni relative ai modelli 46 saranno oggetto di separate valutazioni.

Per quanto riguarda le problematiche relative ai modelli 21 e 44, sono stati dunque segnalati i seguenti quattro casi di istanze:

- a) istanza di sportello formulata da parte di chi esibisca documentazione da cui si desuma la conoscenza, in capo al predetto, della pendenza di indagini a suo carico (ad esempio: verbale di perquisizione e/o di sequestro operato di iniziativa dalla PG; verbale di identificazione ex art. 161 cpp);
- b) istanza di sportello formulata da parte di chi esibisca una denuncia presentata quale persona offesa di un reato di criminalità organizzata (ad esempio: chi abbia denunciato un'estorsione);
- c) istanza di sportello formulata da parte di chi esibisca una denuncia presentata quale persona offesa di un reato di violenza sessuale *et similia*;
- d) istanza di sportello formulata da parte di chi sia *terzo interessato* rispetto ad un procedimento penale (ad esempio: proprietario di un'auto sequestrata ai danni di un soggetto indagato; compagnia di assicurazione in relazione a procedimenti penali nei quali potrebbe assumere la veste di persona offesa o responsabile civile).

Nel corso del tempo le problematiche esposte sono state in parte già affrontate, ma le disposizioni a suo tempo emanate appaiono suscettibili di integrazioni e modifiche, anche perché le procedure previste per il rilascio delle comunicazioni non sono state sempre rispettate dai singoli magistrati ed è proprio questo aspetto patologico che ha creato difficoltà all'*ufficio sportello* ed ha determinato l'insorgere di lamentele da parte dell'utenza.

oooo

Prima di affrontare nel dettaglio i quattro casi, e nel precisare che la questione relativa alle compagnie di assicurazione forma oggetto di un separato provvedimento, attesa la specificità della posizione delle compagnie stesse, occorre fissare i principi ai quali ci si deve attenere.

1) L'art. 335 cpp consente solo all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori di ottenere notizie sulla pendenza di indagini, eccezion fatta per i procedimenti riconducibili a specifiche ipotesi di reato (criminalità organizzata, terrorismo, reati sessuali, ecc.<sup>2</sup>) e per quelli per i quali vi sia stata specifica disposizione di segretezza -peraltro solo temporanea- da parte del P.M.<sup>3</sup>

La *ratio* di tali limitazioni è quella di impedire che, attraverso richieste *al buio*, l'indagato venga a conoscenza della pendenza di indagini in relazione a reati per i quali appare preminente l'interesse alla segretezza. In detti casi, a fronte di richieste formulate ex art. 335 cpp (tese, cioè, ad accertare la pendenza di un procedimento quale *indagato* o *persona offesa*) l'*Ufficio sportello* 335 rilascia una certificazione nella quale è riportata la formula "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*"<sup>4</sup>.

2) Per costante indirizzo di questo Ufficio, *la semplice comunicazione del numero del procedimento e del nome del magistrato non incide sulla segretezza delle indagini, in quanto sarà il pubblico ministero delegato a valutare successivamente che cosa è possibile riferire all'istante ed in che termini*<sup>5</sup>.

3) Le limitazioni previste dall'art. 335 c.p.p. riguardano solo *le iscrizioni* (ovvero: titolo del reato; nome dell'indagato; nome della persona offesa) e comunque si riferiscono ai casi in cui la

<sup>1</sup> limitatamente ai terzi interessati, in quanto per le persone offese la comunicazione per i modelli 44 è già disciplinata con precedenti ordini di servizi.

<sup>2</sup> cfr. art. 335-III comma c.p.p. che richiama i reati elencati nell'art. 407-II comma lett. a) c.p.p.

<sup>3</sup> cfr. art. 335 comma 3 bis c.p.p.

<sup>4</sup> cfr. art. 110 bis disp. att. c.p.p.

<sup>5</sup> cfr. circolare n° 15/98 del 6.4.98 a firma del Procuratore della Repubblica

pendenza delle indagini sia nota soltanto all'ufficio del P.M. ed eventualmente alla PG che abbia redatto l'informativa, ma non sia nota ai diretti interessati (indagato e persona offesa).

Nelle quattro ipotesi innanzi riportate, invece, il comune denominatore è dato dalla legittima conoscenza, in capo al richiedente, dell'esistenza di un'indagine, o perché il soggetto sia stato destinatario di un'attività, talvolta *invasiva*, da parte della PG (perquisizione e/o sequestro: punto a), o perché il soggetto abbia egli stesso presentato denuncia o querela (punti b-c), o perché il soggetto abbia direttamente subito un'iniziativa investigativa formalmente rivolta ad un terzo (punto d).

In questi casi, dunque, si è fuori dall'ipotesi di cui all'art. 335 c.p.p., che -come già puntualizzato- riguarda l'esistenza di un'iscrizione, nel senso che il richiedente mira a conoscere se vi siano procedimenti in cui egli risulti, a seconda dei casi, indagato ovvero persona offesa, sull'ovvio presupposto che egli non sia a conoscenza della pendenza dell'indagine.

Invece, nei casi ora richiamati, il richiedente (indagato, persona offesa, terzo interessato) non ha interesse a sapere se vi sia un procedimento (in quanto legittimamente egli è già a conoscenza dell'esistenza del procedimento), ma soltanto a rapportarsi con il P.M. procedente per una molteplicità di ragioni, che variano a seconda della posizione processuale che egli assume.

4) Negli ultimi tempi, la tendenza a semplificare le procedure di comunicazione dei dati agli aventi diritto si è accentuata, col prevedere, ad esempio, una larga fascia di reati per i quali la comunicazione possa avvenire direttamente a cura dell'*Ufficio sportello*, senza la previa autorizzazione del magistrato<sup>6</sup>.

oooo

Passando alla disamina dei quattro casi sopra descritti, si terrà conto anche delle determinazioni sin qui adottate, sia pure in ipotesi analoghe.

A) istanza accompagnata dall'esibizione di documentazione da cui si desuma la conoscenza, in capo all'istante, della pendenza di indagini a suo carico (ad esempio: verbale di perquisizione e/o di sequestro operato di iniziativa dalla PG; verbale di identificazione ex art. 161 cpp).

La materia è stata già disciplinata in passato; in particolare:

- la circolare n° 36/97 del 20.11.97 a f. 4 prevede che solo in casi di eccezionale urgenza è possibile che il Procuratore Aggiunto delegato autorizzi la comunicazione del n° di R.G. e del nome del P.M.;
- la circolare n° 29/00 del 14.6.2000 prevede la comunicabilità del n° di R.G. e del nome del P.M., sul presupposto della conoscenza dell'indagine da parte dell'interessato, ad eccezione delle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma II lett. a) cpp;
- la circolare n° 3/05 del 3.1.05 estende la comunicabilità dei suddetti dati anche nei casi di procedimento trasmesso alla Procura di Napoli per competenza da altra A.G.;
- la circolare n° 180/08 del 4.4.08 stabilisce invece che, nei casi di procedimenti provenienti da altra autorità, l'Ufficio sportello trasmetta la richiesta al magistrato procedente, avendo cura di verificare l'effettiva consegna alla segreteria di quest'ultimo;
- la circolare n° 16/09 del 21.1.09 prevede che, qualora l'interessato documenti la conoscenza della pendenza del procedimento, l'istanza dovrà essere trasmessa al magistrato per la sua valutazione.

Oggi, dunque, all'indagato che documenti la legittima conoscenza della pendenza di un procedimento vengono comunicati n° di R.G. e nome del P.M., tranne quando il procedimento abbia ad oggetto uno dei reati di cui all'art. 407-II comma lett. a) cpp (i cosiddetti *reati non comunicabili* della nota del 22.6.06 del P.A. Cafiero), nel qual caso l'istanza viene trasmessa al P.M. procedente; pertanto, con l'odierno provvedimento occorre valutare se non sia il caso di prevedere la comunicabilità di tali dati anche in relazione ai reati definiti *non comunicabili*.

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 335-III comma c.p.p., non si vede per quale motivo debba essere creata -soltanto sulla base del titolo di reato- una disparità di trattamento tra soggetti che

<sup>6</sup> cfr. la *seconda fascia* di reati contemplata nella nota del 22.6.06 a firma del P.A. delegato; cfr. altresì circolare n° 3/11 del 14.1.11 che ha ulteriormente esteso tale *fascia*

siano allo stesso modo legittimamente a conoscenza della pendenza di un procedimento; peraltro questa divaricazione appare contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di uguaglianza, in quanto non si tratta di svelare un segreto, bensì di consentire all'indagato di esercitare diritti e facoltà previsti dalla legge, indipendentemente dal reato per il quale vi è stata iscrizione.

L'indagato infatti potrebbe esercitare la facoltà di avanzare richiesta di presentazione spontanea, ovvero quella di presentare una memoria e/o documentazione, ovvero ancora quella di presentare un'istanza di dissequestro, e così via, ma, per fare ciò, deve interfacciarsi con il P.M., e dunque deve conoscere il n° di R.G. ed il nome del P.M., essendosi dimostrata l'inadeguatezza dell'iter previsto dalle pregresse circolari, posto che la risposta o meno alle istanze presentate allo sportello e da quest'ultimo girate alla segreteria del P.M. è lasciata alla incontrollata discrezionalità del singolo P.M. precedente.

Incidentalmente va osservato a tal proposito che, in caso di sequestro operato di iniziativa dalla PG, il problema di accedere ai dati estrinseci del procedimento (n° di R.G. e nome del P.M.) non sussisterebbe ove, da parte dell'ufficio del P.M., vi fosse tempestività ed effettività degli adempimenti.

Infatti, a seguito di un sequestro probatorio (il cui verbale è consegnato dalla PG operante all'interessato<sup>7</sup>), è prevista la convalida da parte del P.M.<sup>8</sup> e l'immediata notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate<sup>9</sup>; a seguito di un sequestro preventivo, è prevista l'ordinanza di convalida da parte del GIP su richiesta del P.M.<sup>10</sup> e l'immediata notifica di detto provvedimento<sup>11</sup>. Orbene, in entrambi i casi ora esposti (sequestro probatorio e sequestro preventivo) il provvedimento di convalida adottato, rispettivamente, dal P.M. ovvero dal GIP, reca certamente quanto meno il n° di R.G. (e talvolta anche il nome del P.M.); tuttavia è proprio il mancato ricorso, ovvero il mancato tempestivo ricorso al su indicato meccanismo previsto dalla legge che sta alla base delle lamentele dell'utenza e dunque dell'esigenza di correttivi alla disciplina vigente.

Resta dunque da individuare in concreto i casi nei quali l'istante sia legittimato ad accedere ai dati sopra indicati.

Appare opportuno limitare le comunicazioni ai casi in cui l'interessato (o il suo difensore) esibisca un verbale di sequestro (redatto ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. oppure ex art. 354 c.p.p.) ovvero un verbale di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (redatto ex art. 350 c.p.p.), in quanto si tratta di atti che concretamente danno vita ad un procedimento penale.

Laddove, invece, vi sia un verbale di perquisizione (redatto ex art. 352 cpp e non seguito da un sequestro) ovvero un mero verbale di identificazione e di elezione di domicilio (redatto di iniziativa dalla PG ex art. 349-III comma in relazione all'art. 161 c.p.p.) l'autorizzazione non appare

<sup>7</sup> art. 355-I comma c.p.p. ("Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate...").

<sup>8</sup> art. 355-II comma c.p.p., prima parte ("Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate").

<sup>9</sup> art. 355-II comma c.p.p., seconda parte ("Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate").

<sup>10</sup> art. 321 comma 3 bis c.p.p. ("Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria").

<sup>11</sup> art. 321 comma 3 ter c.p.p. ("Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate")

concedibile, in quanto dette iniziative non determinano, di per sé solo, l'insorgere di un procedimento penale a carico del soggetto interessato dall'azione della P.G.  
Ovviamente, nel caso in cui il verbale di identificazione sia redatto sulla base di specifica delega del P.M. e nel verbale vi sia indicazione del n° di R.G., la comunicazione potrà avere ad oggetto solo il nome del P.M.

ooooo

- B) istanza accompagnata dall'esibizione di una denuncia presentata quale persona offesa di un reato di criminalità organizzata (ad esempio: chi abbia denunciato un'estorsione);
- C) istanza formulata da parte di chi esibisca una denuncia presentata quale persona offesa di un reato di violenza sessuale et similia

Preliminarmente appare opportuna la trattazione congiunta di questi due casi, in quanto comuni sono la tipologia del richiedente (persona offesa denunciante o querelante) e la tipologia di reato (quelli previsti dall'art. 407-II comma lett. A c.p.p.).

Sotto certi profili la materia è stata già disciplinata in passato; in particolare:

- la circolare n° 15/98 del 6.4.98 f. 1 prevede la comunicabilità del n° di R.G. e del nome del P.M. alla persona offesa nel caso di procedimenti iscritti a modello 44, trattandosi di soggetto già a conoscenza del reato;
- le circolari n° 29 del 14.6.2000 e n° 41/04 del 9.11.04 prevedono che al denunciante/querelante, che esibisca copia della denuncia/querela munita di *depositato* all'UNR ovvero ad un organo di PG, siano comunicati il n° di R.G. e del nome del P.M., ad eccezione delle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma II lett. a) cpp;
- la circolare n° 3/05 del 3.1.05 estende la comunicabilità dei suddetti dati anche nei casi di procedimento trasmesso alla Procura di Napoli per competenza da altra A.G..

Oggi, dunque, alla persona offesa/denunciante/querelante che documenti la conoscenza legittima dell'esistenza di un procedimento è consentito ricevere comunicazione del n° di R.G. e del nome del P.M., a meno che il reato oggetto di procedimento non rientri tra quelli previsti dall'art. 407-II comma lett. a) c.p.p.

Orbene, anche in tal caso si crea una disparità di trattamento in presenza di situazioni obiettivamente sovrapponibili, in quanto -in maniera ancor più evidente che nel caso dell'indagato- non si viola alcun segreto, posto che la persona offesa, per avere presentato denuncia per un fatto specifico, è certamente a conoscenza non solo dell'esistenza del procedimento, ma anche del fatto per cui si procede, per cui appare infondata anche la preoccupazione che (conoscendo il nome del P.M. ed essendo notorio l'inserimento del P.M. in una sezione piuttosto che in un'altra) la persona offesa possa dedurre anche la tipologia di reato per il quale vi è stata iscrizione.

Nella categoria in questione rientrano, a titolo di esempio, le denunce per:

- omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata sequestro di persona ex artt.575, 628-III comma, 629-II comma, 630 c.p. (reati consumati o tentati);
- riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile ex artt.600, 600 bis, 600 ter c.p.;
- tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi ex artt.601, 602 c.p.;
- violenze sessuali ex artt.609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.;
- sfruttamento dell'immigrazione clandestina ex art.12-III comma decreto legislativo 25.7.98 n° 286;
- i reati aggravati dall'art. 7 L. 203/91 (minaccia, violenza privata, ecc.);

In tali casi dunque non vi è motivo per negare alla persona offesa, che sia denunciante/querelante e che ne abbia fatto richiesta direttamente o per il tramite di difensore, di conoscere il nome del P.M. ed il numero di R.G..

Va consentito alla persona offesa di esercitare il diritto di presentare denuncia integrativa, ovvero documentazione, ovvero chiedere di rendere ulteriori dichiarazioni, e così via, senza che l'accesso ai dati sopra indicati possa costituire violazione di un segreto.

ooooo

D) istanza formulata da parte di chi sia terzo interessato rispetto ad un procedimento penale (ad esempio: proprietario di un'auto sequestrata ai danni di un soggetto indagato).

Secondo la disciplina attualmente in vigore (circolare n° 180/08 del 4.4.08), poichè il *terzo interessato* (proprietario del bene sottoposto a sequestro ai danni di un altro soggetto) non ha diritto ad alcuna comunicazione ex art. 335 cpp, l'eventuale istanza di dissequestro deve essere depositata all'UNR, che provvederà a trasmetterla al magistrato titolare, avendo cura di segnalare al P.A. eventuali ritardi nell'evasione dell'istanza e la presentazione di eventuali solleciti.

Si è già avuto modo di segnalare l'inadeguatezza di questa disciplina, non perché essa sia errata, ma in quanto, di fatto, non si ha modo di incidere direttamente sulla effettività, ed in ogni caso sulla tempestività, della *risposta* del P.M. titolare delle indagini, ed è proprio questa incertezza che sta alla base delle aspettative di modifica.

Invero, della trasmissione dell'istanza al P.M. (istanza che talvolta ha ad oggetto solo la possibilità di accedere al n° di R.G. ed al nome del P.M.) non viene data comunicazione all'istante, di tal che - come purtroppo sovente si verifica - qualora il P.M. non provveda, o non provveda tempestivamente, il privato (o il suo difensore) si vede costretto a sollecitare l'adempimento mediante ulteriori e quasi sempre infruttuosi accessi all'*Ufficio sportello*.

Nel caso del *terzo*, a titolo di esempio, questi potrebbe avere interesse a proporre una richiesta di riesame ex art. 355-III comma cpp<sup>12</sup>, ovvero un'istanza di dissequestro ex art. 263 c.p.p., per cui non si dovrebbe avere motivo di negare a questi l'accesso ai due dati più volte richiamati, sempre che egli sia in grado di documentare la sua posizione (verbale di sequestro; titolarità del bene).

Tuttavia, proprio perché il *terzo interessato* si trova in una posizione processualmente meno garantita rispetto all'indagato ed alla persona offesa, appare necessario limitare la portata dell'innovazione.

Invero, in caso di sequestro effettuato dalla PG, se da un lato è previsto che al sequestratario sia consegnata copia del verbale ad opera della PG<sup>13</sup> e sia notificato il decreto di convalida ad opera del P.M.<sup>14</sup>, dall'altro è prevista la possibilità, in capo al P.M., di disporre che il deposito degli atti a beneficio dei difensori e la conseguente visione ed estrazione di copie siano ritardati per non oltre trenta giorni<sup>15</sup>; ciò sta ad indicare che, ove sussistano i *gravi motivi* previsti dalla legge, la conoscibilità di certi atti (con tutto ciò che ne consegue) può essere sacrificata. Orbene, se limitazioni sono normativamente previste per i difensori dell'indagato, *a fortiori* è ragionevole prevedere limitazioni anche per il *terzo interessato*, per il quale appare opportuno individuare in trenta giorni dal sequestro il momento a partire dal quale i dati estrinseci del procedimento sono da considerare conoscibili, e ciò sul presupposto che il P.M. potrebbe aver adottato un provvedimento di segretezza.

Conseguentemente, in caso di presentazione di istanza di dissequestro da parte del terzo, l'istanza sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio sportello, al P.M. titolare del procedimento e, per conoscenza, al P.A. delegato per la sorveglianza sull'Ufficio sportello; quest'ultimo è autorizzato a comunicare al *terzo interessato* il n° di R.G. ed il nome del P.M. solo a partire dal trentesimo giorno successivo alla data del sequestro.

oooo

Nei termini innanzi specificati, dunque, vanno apportate modifiche all'attuale disciplina regolamentare, autorizzando preventivamente l'*ufficio sportello* 335 a comunicare al richiedente il

<sup>12</sup> "Contro il decreto di convalida (...) la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre (...) richiesta di riesame..." (art. 355-III comma c.p.p.)

<sup>13</sup> "Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate..." (art. 355-I comma c.p.p.)

<sup>14</sup> "...copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate" (art. 355-II comma ultima parte c.p.p.)

<sup>15</sup> "Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni" (art. 366-II comma c.p.p.).

numero di R.G. ed il nome del P.M. precedente, nei quattro casi citati (con le precisazioni fatte per il *terzo interessato*).

Sarà poi onere dell'interessato -una volta ottenute le limitate informazioni citate (numero di R.G. e nome del P.M. titolare del procedimento)- interfacciarsi con il P.M. per l'esercizio in concreto di tutte le facoltà riconosciute dalla legge.

o o o o

Per quanto riguarda la questione dell'orario di apertura dell'Ufficio sportello, che pure ha formato oggetto di confronto con gli avvocati, la stessa viene stralciata per approfondimenti ulteriori.

Al fine di consentire agli uffici amministrativi di predisporre eventuali accorgimenti organizzativi, appare opportuno differire l'entrata in vigore delle presenti disposizioni al giorno 10.7.2013.

#### P.Q.M.

d'intesa con il Procuratore della Repubblica;

sentiti il Dirigente Amministrativo ed il Direttore Amministrativo responsabile dell'*Ufficio sportello 335*;

sentiti i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli;

a parziale modifica delle circolari n° 36/97 del 20.11.97 f. 4, n° 29/00 del 14.6.2000, n° 3/05 del 3.1.05, n° 180/08 del 4.4.08, n° 16/09 del 21.1.09, n° 15/98 del 6.4.98 f. 1, n° 29 del 14.6.2000, n° 41/04 del 9.11.04 nelle parti in cui sono state richiamate nel corpo della motivazione;

#### DISPONE

quanto segue in relazione ai fascicoli iscritti a modello 21 ed a modello 44:

- a) in caso di istanza presentata dall'indagato (ovvero dal difensore munito di procura), cui sia allegata documentazione da cui si desuma la legittima conoscenza della pendenza di indagini a carico del richiedente (verbale di sequestro operato di iniziativa dalla PG e redatto ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. oppure ex art. 354 c.p.p.; verbale di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini redatto ex art. 350 c.p.p.; verbale di identificazione con invito a dichiarare o eleggere domicilio e con invito a nominare un difensore, redatto ex art. 161 c.p.p. dalla PG sulla base di delega del P.M.), l'*Ufficio sportello 335* è autorizzato a comunicare il numero di R.G. ed il nome del P.M. titolare del procedimento, indipendentemente dal titolo di reato;
- b) in caso di istanza presentata dal denunciante (ovvero dal difensore munito di procura), cui sia allegata una denuncia/querela presentata quale persona offesa, anche per i reati previsti dall'art. 407-II comma lett. a) c.p.p., e segnatamente:
  - quelli di cui agli artt. 575, 628-III comma, 629-II comma, 630 c.p. (reati consumati o tentati);
  - quelli di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter c.p.;
  - quelli di cui agli artt. 601, 602 c.p.;
  - quelli di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.;
  - quelli di cui agli artt. 12-III comma decreto legislativo 25.7.98 n° 286;
  - quelli aggravati dall'art. 7 L. 203/91;l'*Ufficio sportello 335* è autorizzato a comunicare il numero di R.G. ed il nome del P.M. titolare del procedimento;
- c) in caso di presentazione di istanza di dissequestro formulata dal *terzo interessato* (ovvero dal difensore munito di procura) che esibisca il verbale di sequestro effettuato a carico dell'indagato, avente ad oggetto un bene di cui egli dimostri documentalmente di essere proprietario (ad esempio: un'auto, ovvero un qualunque altro bene mobile o immobile, sequestrato ai danni di un soggetto indagato), l'Ufficio sportello deve trasmettere l'istanza al P.M. titolare del procedimento e, per conoscenza, al P.A. delegato per la sorveglianza



sull'Ufficio sportello; a partire dal trentesimo giorno successivo alla data del sequestro, l'Ufficio sportello è autorizzato a comunicare al terzo interessato il n° di R.G. ed il nome del P.M.;

d) nei casi dubbi l'Ufficio sportello 335 può rivolgersi per chiarimenti al Procuratore Aggiunto delegato per la vigilanza sul medesimo ufficio.

#### DISPONE


che il presente provvedimento sia comunicato, per posta elettronica, a:

- Procuratore della Repubblica, ai Procuratori Aggiunti ed a tutti gli altri Magistrati dell'Ufficio;
- Dirigente Amministrativo (per gli adempimenti successivi)
- Direttore Amministrativo responsabile dell'Ufficio sportello 335 (che provvederà anche all'affissione di un estratto del provvedimento stesso a beneficio dell'utenza);
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Camera penale di Napoli, ai fini della comunicazione ai rispettivi iscritti e contestuale invito ad un più frequente ricorso al programma Lextel web avvocati, che consente l'inoltro on line delle richieste ex art. 335 c.p.p. e conseguente riscontro da parte dell'Ufficio.

Le disposizioni di cui ai sopra elencati punti a), b), c), d) contenute nel presente provvedimento entreranno in vigore in data 10.7.2013.

Napoli, 24.6.2013

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto  
dott. Alfonso D'Avino



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI DEPOSITATO PERVENUTO NELLA SEGRETERIA
24 GIU. 2013
PROCURATORE AGGIUNTO dott. Alfonso D'Avino

IL CANCELLIERE - B3 S  
Dr.ssa Teresa De Pretis